CAMERA DEI DEPUTATI N. 301-A

RELAZIONE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato BONOMI

Annunziata il 25 gennaio 1949

Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1949

Proroga dei termini fissati dalla legge 18 agosto 1948, n. 1140, in materia di affitto di fondi rustici e di vendita delle erbe per il pascolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 agosto 1948, n. 1140, dispone che le domande per la decisione delle controversie sulle materie contemplate dalla legge stessa debbano proporsi, pena di decadenza, entro 90 giorni dalla fine dell'annata agraria. La stessa legge all'articolo 2 stabilisce « al fine della valutazione dell'equità dei canoni » la costituzione, entro 15 giorni dall'entrata in vigore della legge, di una Commissione tecnica provinciale con l'obbligo di pronunciarsi entro 45 giorni dalla sua costituzione. In molte provincie però, specie nell'Italia meridionale, le Commissioni tecniche sono state costituite con notevole ritardo e talora non hanno potuto addivenire, fino ad oggi, alla determinazione dell'equo canone che doveva servire di base alle Commissioni specializzate per emettere il loro giudizio.

Il parziale funzionamento di dette Commissioni tecniche spesso è stato dovuto anche al fatto che, nel silenzio della legge, i prefetti presidenti delle Commissioni stesse non hanno ritenuto opportuno procedere a deliberazioni di maggioranza nei casi di assenteismo da parte di una categoria interessata.

Poiché in alcune zone d'Italia l'annata agraria scade il 15 agosto, ed in altre entro il 30 settembre, molti affittuari avrebbero dovuto presentare le domande alla Sezione specializzata entro il 15 novembre o il 30 dicembre, Essi però, logicamente, non hanno proceduto a tale inoltro in attesa di conoscere il deliberato della Commissione tecnica per sapere se il loro canone, in confronto a quello indicato dalla Commissione stessa, era da ritenersi, o non, equo. La proposta di legge del deputato Bonomi, prorogando il termine fissato dalla legge 18 agosto, n. 1140, per la presentazione delle domande alla Commissione specializzata, dà possibilità agli affittuari che, per le ragioni sopraesposte, hanno lasciato trascorrere il termine di rimediare ad una ingiustizia a loro danno.

L'articolo 1 stabilisce, pertanto, che le Commissioni tecniche provinciali, che non vi abbiano provveduto, esplichino il loro man-

dato entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge. A questo proposito non si è ritenuto di proporre ulteriori norme di funzionamento per il caso di mancata pronuncia entro i 30 giorni, dal momento che una norma deve considerarsi perfetta per il solo fatto della sua emanazione.

Nel secondo comma dello stesso articolo, onde evitare dubbi di interpretazione, si conferma il principio, già insito nella legge 18 agosto, che le Commissioni possono deliberare a maggioranza, sempre che vi sia il numero legale, cioè metà più uno dei componenti.

L'articolo 2, riaprendo i termini per le domande alle Sezioni specializzate e portandolo a 60 giorni dopo la deliberazione delle Commissioni teniche, ha il doppio scopo di ovviare all'inconveniente, di cui è stato sopra fatto cenno, e di collegare più strettamente al deliberato delle Commissioni stesse l'orientamento della Magistratura giudicante. A questo proposito è quasi superfluo rilevare che una volta resi obbligatori (articolo 2, legge 18 agosto) la costituzione ed il funzionamento della Commissione tecnica, il giudice non può ignorare il deliberato della Commissione stessa, dovendo ad esso ispirarsi per emettere il giudizio.

Unanimemente è stata poi riconosciuta la necessità di rendere nota agli interessati, a mezzo di manifesto, la data di deliberazione – da parte della Commissione tecnica – in tema di equo canone, e di pubblicare la medesima nel foglio Annunzi legali della provincia.

L'articolo 2 stabilisce inoltre che per evidenti motivi di giustizia il termine per la presentazione delle domande di cui sopra non deve in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dall'articolo 10 della legge, ovverosia 90 giorni dalla fine dell'annata agraria.

MARENGHI, *Relatore*

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Le Commissioni tecniche provinciali, costituite a norma dell'articolo 2 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, che non abbiano ancora provveduto alla determinazione dell'ammontare del canone da considerarsi equo, devono pronunziarsi entro trenta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è sufficiente il voto favorevole della metà più uno dei presenti, sempre che vi sia il numero legale.

ART. 2.

Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è prorogato fino a sessanta giorni dopo il pronunciamento delle Commissioni tecniche provinciali, di cui all'articolo precedente, e non può in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE
DELLA COMMISSIONE

—

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Il termine per la presentazione delle domande alle Sezioni specializzate dei tribunali, per la decisione delle controversie in materia di affitto di fondi rustici e di vendita di erbe per il pascolo, fissato nell'articolo 10 della legge 18 agosto 1948, n. 1140, è prorogato fino a sessanta giorni dalla deliberazione delle Commissioni tecniche provinciali e non può in ogni caso essere inferiore a quello stabilito dalla legge.

ART. 3.

Identico.